NORLE TLONICHE DI ATTULZIONE DEL PIENO REGOLATORE CEN-RALE -

1956

INDICE

TITOLO IO - PARTE GENERALE

	•					
Art. 1 - L	imiti del Piano Regelatore	pag.	1			
Art. 2 - A	zzonamento.	11	1			
Art. 3 - A	ttuazione del Piano Regolatore	# :	1			
Art. 4 - T	utela dei valòri artistici, monumental:	i,				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	d ambientali	it ≇	3			
Art. 5 - A	llineauenti stradali	11	3			
Art. 6 - 0	pere edilizie consogwonti alla attuazio	3 				
n	e del P.R.G.	n .	3			
Art. 7 - 1	initi di vincolo del Piano Regolatoro	11	4			
Art. 8 - L	arghezza delle strade pubbliche c priv	a-				
ŧ	⊙	11 .	4			
ų.	TITOLO IIº - PARTE SPECIALE	-	•			
	- Norme per le zone residenziali					
A) - NORME	GENERALI -					
Art. 9 - Z	one residenziali	11	4			
B) - NORME	SPECIALI -	•	•			
Art. 10 - 2	Kone a fabbricaziono intensiva	11	5			
Art. 11 - 2	Kone a fabbricazione semintensiva	11	6			
Art. 12 - 2	Sone a fabbricaziono estensiva	11	8			
<u>CAPITCLC IIº</u> - Nome por le zone rurali						
ART. 13 - 2	Sone rurali	11 -	8			
CAPITOLC II	II° - Norme per le zone industriali					
Art. 14 - 2	Sone industriali	11	9			
CAPITOLO IV	7º - Nome por le zone miste					
Art. 15 - 2	Zone misto	tt	9			
CAPITCLO V° - Norme per le zone ed aree speciali						
Art. 16 - 2	Zone ed aree speciali	n,	10			
Art. 17 - V	Verde pubblico	**	10			
Art. 18 - V	Verde private	13	10			

Art. 19 - Vorde privato vincolato	pag.	11
CAPITOLO VIº - Norme urbanisticho, igieniche o	d odilizi	.0
Art. 20 - Progotti volumetrici degli edifici	pag.	12
Art. 21 - Progetti di lottizzaziono	11	12
Art. 22 - Elementi a corredo della richiesta d	i	
liconza	11	13
Art. 23 - Altozza dogli odifici	11	14
Art. 24 - Altezza degli edifici fronteggianti	spazi	
di divorsa larghozza	Ħ	15
Art. 25 - Cortili	ti -	16
Art. 26 - Trasposizioni volunetricho	11	17
Quadro riassuntivo dollo normo por lo zono res	sid on-	
ziali	· ·	19

important consistent and a contraction of the contr

NORMA THORIGHE DI ATTUANIONE DEL PIANO RECOLATORE GENERALE -

TITOLO Iº

PARTH GENERALE .

ART. 1 - LIMITI DEL PLANO R. GOLATOR. -

Tutto il territorio comunale si intende interescato dal Piano Regolatore Generale, nei modi indicati d'agli elaborati di projetto consistenti nelle planimetrio in scala 1:10.000 e 1:5.000.

ART. 2 - AZZONALIZNTO

- Tutto il territorio comunale viene diviso in :
- zone rosidonziali
- zono rurali
- zone industriali
- zono misto
- zono od aros speciali

ART. 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGGLATORE

L'esecuzione del Piano Regelatoro evverrà:

- a) mediante Piani Particolareggiati, il cui ordine di successione verrà stabilito dal Comune di Locco, tonendo anche cento delle eventuali richiesto avanzate da privati o fatta sempre salva l'applicaziono degli art. 23 o 28 della Loggo Urbanistica 17/8/1942 n. 1150, per
 le zono o le sistemazioni provisto nella planimatria in scala 1:5000
- .b) attuando nello costruzioni e ricostruzioni eli allineamenti stradali o lo descrizioni di zona indicati nello planimetrio in scala 1:5000.

In tutto il territorio comunale la fabbricazione sarà concentita se i relativi propetti caranno conformi alle prescrizioni di zona (comprese quelle indicato nei Tiani Particolarogaiati eventualmente in vigore al momento della presentazione della domanda di licenza di costruzione) ed alle disposizioni edilizio ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunalo prenderà in esamo il projetto consultando la Commissione Edilisia e comunicandone l'esito al richiedente entre il termine di trenta giorni dalla data di prosentazione risultante del timbro del protocollo generale del Comune.

Qualora la demenda di licenza od i tipi allegati non contonessero tutti gli elementi necessari per l'esame o venissero richieste delle varianti, l'Amministrazione Comunale potrà, entre trenta giorni dalla ricezione, invitare il richiedonte a completarla e a presentare le varianti, in questo caso, il termine di gg. 30 decorrerà dal giorne nel quale il richiedente avrà provvedute alla presentazione degli atti complementari e delle varianti al progetto.

Decorso il termino di giorni trenta senza che sia intervenuta risposta da parte dell'Arministrazione Comunale il richiedente la licenza non é autorizzate ad iniziare le opere, ma dovrà presentare nuova istanza all'Amministrazione Comunale la quale, entre trenta giorni dalla data della seconda istanza risultante dal timbre del protecello generale del Comune, devrà dare risposta. In case di maneata comunicazione il richiedente petrà ritenersi autorizzate all'esecuzione dell'opera.

L'Amministrazione petrà anche negare la licenza di costruzione qualera entre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda dichiari di adettare l'incrente piane particolareggiate; in tal case il Comune devrà deliberarne l'edezione entre 180 giorni dalla data della suddetta dichiarazione.

Decorso tele termino l'interessato potrà sellecitare l'Amministraziono per ottenere risposta o sarà autorizzato ad iniziare le opere, in
caso di silenzio, trascersi trenta giorni dalla data del sellecito
risultante dal timbre del protecolle generale del Comuno.

ART. 4 - TUTELA DEI VALORI ARTISTICI, MOMUMENTALI ED AMBIENTALI :

Por gli edifici prospettanti su vie e piazze di interesso artistico, monumentalo ed ambientalo, indicati con particolare annotazione grafica consistente in conterne nore spessore mm. 0,6 (conterne no resso) nella tavolo al \$3000 la Giunta Comunale si fiserva di adottare caso per caso un P.P. prescrivendo, con apposita delibera, normo edilizio speciali.

ART. 5 - ALLINEAMENTI STRADALI :

In caso di nuova costruzione e di ricostruzione di edifici, il Comune petrà, nen ritonendo necessaria l'adezione di un Piane Partico-lareggiato, imporre arretramenti e rettifiche di allinoamenti per una profondità non superiore ai nt. 2,00 dalla vecchia linea di fabbrica e dalla cocinzione già esistente sulla linea stessa.

ART. 6 - OPERE EDILIZIE CONSECUENTI ALLA ATTUAZIONE DEL P.R.

Quando, por effetto dell'esceuzione del Piano Regolatore, anche una sola parte di edificio venga definitivamente ad essere espesta alla pubblica vista e, a giudizio della Giunta Municipale, sontito il parere della Commissione Milizia, ne derivi un deturpamente dell'ambiente urbane sarà facoltà del Comune di imperre al proprietario del medesimo edificio di variare le parti espeste alla pubblica vista.

Il Comune petrà, ingiungendo l'essecuzione del rifacimente, fissare i termini per le ultimazioni dei laveri, in case di rifiuto, e di mancata essecuzione hei termini stabilità, il Comune avrà facoltà di procedere all'essecuzione d'ufficio, a spese del preprietario e sue avente causa.

ART. 7 - LIMITI DI VINCOLO DEL T.R. :

Agli effetti dell'art. 11 della Loggo 17/8/1942 n. 1150, lo nueve lince di fabbrica e le prescrizioni (destinazione dell'area a suolo pubblico, strade, piazze, verdo pubblico ecc.) indicate nella planimetria al 50000 si intendeno vincolativo por i fabbricati esistenti solo noi casi di ricostruzione, ampliamento o medifica di destinazione (da residenziale a industriale o viceversa) e, per i terroni liberi, solo nel case di nueva costruzione.

ART. 8 - LARGHEZZA DELLE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE

Tutto lo strade pubblicho cho il P.R.G. prevede di apriro o di ampliare avranno una larghezza minima di mt. 10,50 ad eccezione di quelle interno ai vecchi nuclei urbani che devranno essero dimensionato con P.P.

Tutto le strade private di nueva apertura dovranno avere la larghezza minima di mt. 6 e le costruzioni che sorgeranno in fregio a queste e a quello strade private esistenti, devranno essere arretrate di mt. 5,25 dall'asse stradalo.

TITOLO SECONDO PARTE SPECIALE -

CAPITOLO Iº - NORME PER LE ZONE RESIDENZIALI

. A) - NORME GENERALI

ART. 9 - ZONE RESIDENZIALI

Lo zono residenziali devono essere destinate a :

- abitazioni;
- negozi o botteghe;

- studi professionali e commerciali;
- magazzini o dopositi purché di coso non pregiudiziovoli all'igiono e alla sicurezza dell'abitato;
- laboratori artigiani non molesti;
- autorimosso pubbliche o privato;
- uffici;
- alborghi, pensioni, ristoranti;
- locali di divertimento e di svage;
 - e nelle aree indicate alle scope;
- nuovi asili e scuole elementari;
- nuove chiose ed opere parrocchiali;
- edifici per pubblici servizi;

Potranno inoltre essore consentiti edifici per tutte quelle attività che, a giudizio della Giunta comunalo, non siano in contrasto con il carattere residenzialo della zona.

Dalle zone resi-denziali sone escluse:

- industrio;
- costruzioni rurali;
- tutto quolle attività cho, a giudizio della Giunta Comuralo; siano in contrasto con il carattero residonziale della zona.

B) NORME SPECIALI

ART. 10 - ZONE A FABBRICAZIONE INTENSIVA :

Si intendono come tali quello contrassegnato dalla relativa annotazione grafica (sulla scala 1:5000) con tratteggio perpendicolare, spessore mm. 0,5 (colorazione resso pallido).

Nolle zone destinate a fabbricazione intensiva le costruzioni saranno regolate dalle seguenti norme:

a) - percentualo massima dell'area coperta riferita all'area totale del lette considerate: 50% salve il rapporte pareti - certile calcolato socondo i regolamenti e quanto stabilito per la trasposizione volumetrica con l'art. 26.

- Non sono soggetto ai limiti di cui sopra i lotti ovo gli edifici prospettino su spazi pubblici in mode da non avero necessità di aereazione e illuminazione da cortile;
- b) altezza massima consentita, salvo quanto stabilito per la trasposizione dei volumi con l'art. 26 - : ml. 28.50
- c) altozza minima di m. 15,50 per strade della larghezza uguale o maggiore di m. 10,50, salvo arretramento dal file stradalo di almeno mt. 12 e distanza minima dai confini di m. 6.00, con la condizione che la recinzione verse strada debba essere tale da permettere la vista delle spazio antistante la costruzione.
- d) altezza massima di m. 12 per lo strado cho il P.R. mentione della larghezza minore di mt. 10,50
- e) distanza minima dai confini: ammossa la contiguità
- f) distanza minima dagli edifici vičini insistenti sulla stessa proprietà e su proprietà diverse: ammessa la contiguità
- g) distanza minima fra le frenti dello stesso edificio: mt. 8
- h) distanza minima dall'asse stradale: secondo il P.R.G. o P.P.

ART. 11 - ZONE A FABBRICAZIONE SEMINTENSIVA

Si intendono come tali quelle contrassegnate dalla relativa annotazione grafica sulla tavola 1 : 5000 con tratteggio verticale n/m. 0,3 (colorazione arancio chiaro).

Nelle zono destinato a fabbricazione semintensiva le costruzioni saranno regolate dalle seguenti norme; salvo diverse prescrizioni di P.P. per i vecchi nuclei esistenti:

a) - percentuale massima dell'area esperta riferita all'area totalo del letto considerate: 35% salvo il rapporto pareti - cortile calcolato secondo regolamento, e quanto stabilito per la traspo-

sizione di volumo con l'art. 26

- b) altozza massima consentita, salvo quanto stabilito por lo trasposizioni volumetricho con l'art. 26 : <u>mt. 18,50</u>
- c) altezza minima di mt. 12 per strade della larghezza uguale o maggiero di mt. 10,50, salve arretramento dal filo stradale di almene mt. 6 con la condizione che la recinzione verso strada debba essere tale da permettere la vista delle spazio antistante la costruzione;
- d) distanzo minime dai confini:

 mt. 3,00 per fabbricati di altozza sino a m. 15,75

 " 4,00 per fabbricati di altozza maggioro a mt. 15,75

 Tali distanzo potranno essere variate purché esista convenzione tra lo preprietà centigue che assicuri i limiti fissati nella successiva lettera o.

Qualora due o più proprie tari convengono per sé e loro aventi causa, con atto pubblico debitamento trascritto, di erigere costruzioni affiancate o a schiera sarà amnossa la contiguità o confine purché la lore massima dimensione in pianta non sia maggiore di m. 45.;

- e) distanza minima dagli edifici vicini insistenti sulla stessa propriotà e su propriotà diverso:

 mt. 6,00 per fabbricati di altezza sino a m. 15,75;

 " 8,00 per fabbricati di altezza maggiore di m. 15,75 salvo i fabbricati affiancati e a schiera di cui alla precedente lettera d.
- f) distanza fra le fronti dello stesse edificie: nt. 6,00
- g) distanza minima dell'asse stradale: nt. 5,25

ART. 12 - ZONE A FABBRICAZIONE ESTENSIVA

Si intondono come tali quello contrassognato dalla relativa annotazione grafica sulla tavola 1:5000 con tratteggio verticalo, spessoro mm. 0,1 (colorazione giallo chiaro).

Nelle zone a fabbricazione estensiva, le costruzioni saranne regolate dalle seguenti norme, salve diverse prescrizioni di P.P. per i vecchi nuclei esistenti:

- a) porcentualo massima area coperta riferita all'area total, del lotto considerato: 25% salvo il rapporto pereti cortile calco-lato secondo i regolamenti;
- b) altezza massina consentita: mt. 12.00 :
- c) distanza minima dai cenfini: " 4200 Qualera due proprietari convengeno per sé e loro aventi causa,
 con atto pubblico debitamente trascritto, di origoro costruzioni
 abbinate, sarà en essa la contiguità a confino purché la loro
 massima dimensione in pianta non sia maggioro di mi 30;
- d) distanza minima dagli edifici vicini insistenti sulla stessa preprietà, o su preprietà diverso: mt. 8,00 salve abbinamento a confine;
- e) distanza minima dell'asso stradalo:mt. 8.25;

CAPITOLO IIº - Norme per le zone rurali

ART. 13 - ZONE RURALI

Mollo zono rurali, contrassegnate dalla particolare annotaziono grafica sulla tavola 1:5000 con puntini disposti a triangolo (colorazione verdo chiaro), valgono lo norme della fabbricazione estensiva. Potranno essere ammesso, eltre alle costruzioni di carattere ruralo, costruzioni a carattere estensivo/quando il programma edilizio non abbia a snaturare il carattere dolla zona.

CAPITOLO IIIº - Norme per le zone industriali CAPITOLO IIIº

ART. 14 - ZONE INDUSTRIALI

Le zono industriali, contrassognate dalla particolare annotazione grafica sulla tavola 1:5000 con tratteggio increciato dello spossore di mm. 0,1 (colorazione viola), sono destinate ad impianti industriali con esclusione di quelli che, a giudizio della Giunta comunale, devessore, per qualsiasi metivo, recare melestia e essere comunque pregiudizioneli alla vita cittadina.

Nelle zono industriali saranno amnosse, eltro alle costruzioni inerenti ed accessorie al processo produttivo, magazzoni, depositi, silos ecc.) anche costruzioni destinate al seggiorno di persone che per necessità di lavoro deveno risiedere entre i limiti del complesso industriale (alleggio personale di custodia e sicurozza). Saranno ammessi ineltre locali di assistenza per operai, spacci e circoli ricreativi aziondali.

Nelle zono industriali le costruzioni saranno regolate dalle soguenti norme :

- a) superficio stabilmente coporta non superiore al 80% dell'area disponibile;
- b) massima altozza: mt. 18,50 salvo deroga per costruzioni od impianti speciali a giudizio della Giunta Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia;
- c) distanza minima dell'asse stradale: mt. 5,25

CAPITOLO IV° - Norme por le zono misto

ART. 15 - W ZONE MISTE

Nelle zone misto é ammessa la coesistenza di impianti industriali non molesti con edilizia residenziale del tipo semintensivo. In tali zone le costruzioni saranno regolamentate dalle norme industriali o residenziali semintensivo a secondo della loro natura. CAPITCIO Vº - Normo por lo zono od arbo speciali

ART. 16 - ZONE ED AREE SPECIALI

Lo aros destinate a verdo pubblico, a impianti sportivi, campi di gioco, alla collocazione di edifici pubblici o di interesso pubblico, sone contrassognato dall'apposita annotazione grafica nel P.R.G. con dischi (colorazione verde). Lo costruzioni che sorgoranno su ares confinanti con le aros speciali dovranno mantenere da questo le seguenti distanza:

- a) nt. 3,00 per la zona intonsiva;
- b) " 4,00 por la zona semintensiva industriale o mista;
- c) " 5,00 per la zona estensiva e ruralo.

Quando una proprietà é separata dalla zona speciale da una strada, agli effetti delle altezzi, verrà conteggiata la sola larghezza stradalo. Agli effetti della determinazione delle altezze dei fabbricati sulle proprietà confinanti il perimetro di dette aree speciali verrà considerate come interamento fabbricate fine all'altezza di mt.15.

ART. 17 - VERDE TUBBLICO .

La area destinate esclusivamente a vorde pubblico sono quelle contrassegnate dall'apposita annotazione grafica nel P.R.G. con triangolino piono (colorazione verde).

Dette aroc sono compatibili agli offotti Colla larghozza stralale.

ART. 18 - VERDE PRIVATO

Le aree private indicate nol P.R.G. con l'annotazione grafica a puntini alla rinfusa (colorazione vorde) non potranno essore edificate secondo le norme edilizio, e la Giunta Comunale petrà prescrivere con apposita delibera, norme edilizie speciali. Devrà ineltre essore adottate un P.P. che tenga conte dei valori ambientali e dia prependeranza assoluta a parchi e giardini.

Dotte aree dovranno incltre essere delimitate verse strada da recinzioni tali da permettore la vista dell'interno della proprietà.

Agli effetti della edificazione sulle proprietà confinanti e fronteggianti con dette aree valgono le norme stabilite per le aree speciali con l'art. 16.

ART. 19 - VERDE PRIVATO VINCCLATO

Le zone destinate a verde privato vincolato sono contrassegnate con annotaziono grafica a piccoli cerchi (colorazione verde). Le areo così contrassegnate dovranno rimanoro destinate a giardino o parco e non potranno essere edificate. Dette aree dovranno inoltre essere delimitate verso strada da recinzioni tali da pormettere la vista dell'interno della proprietà.

Agli effetti della edificazione sulle proprietà confinanti o fronteggianti con dette aree valgone le nome stabilite per le aree speciali con l'art. 16.-

CAPITOLO VIº - Norme urbanistiche, igieniche ed edilizie ART. 20 - PROGETTI VOLUMETRICI DEGLI EDIFICI

E' data facoltà di sottoperre all'esamo della Giunta Comunalo progetti volumetrici degli edifici allo scopo di ottenere un giudizio informativo e di addivenire alla disciplina della edificazione modiante stipulazione di convenzione prima della elaborazione del progette esceutivo.

- Lo proposto dovranno essere corrodate dai seguenti elaborati:
- a) planimetria in scala 1:2000 della zona;
- b) planimotria e volumotria in scala 1 : 500 interessanti gli immobili contigui;
- c) tutti gli olaborati che di volta in volta la Giunta Comunale riterrà utile richiedere.

ART. 21 - PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE -

La lottizzazione delle aree petrà, ancora prima della elaborazione del progetto esecutivo, essere settoposta all'esame della Giunta Comunale allo scope di ettonere un giudizio informativo e di addivenire alla disciplina della edificazione mediante stipulazione di convenzione.

Per le lottizzazioni dovranno ossere prodotti i seguenti dati ed alaborati:

- a) percentuale di area coperta rispetto all'area totale del lette: considerato;
- b) planimetria secondo il T.R.G. riportata almono in scala 1:1000;
- c) nuove piazze, stralo o passaggi pedonali, spazi a verdo pubblico e private, previsti nella lottizzazione;
- d) zone per parcheggi;
- e) spazi a cortile;
- f) dimensioni ed altezza degli edifici, loro destinazione, numero dei pieni per ciascun edificio;
- g) sezioni tipo, prospetti schematici o prospettivo por zone di particolare importanza artistica od ambientale;
- h) comparti edificatori con indicazione dei dati catastali della proprietà interessata della lottizzazione, dei decumenti di proprietà e delle eventuali servitù sia attive che passive;
- i) tutti gli elaborati che di volta in volta la Giunta Comunale riterrà utile richiedore.

ART. 22 - ELEMENTI A CORREDO DELLE RICHIESTE DI LICENZA

Alla richiesta di licenza di costruzione dovranno essero allegati, in triplice copia su carta bianca, i seguenti elaborati;

- a) planimetria generale orientata della località, comprendente almeno l'increcio di due strade pubbliche, in scala 1:1000 o 1:2000 nolla quale siano indicati:
 - 1 gli spazi pubblici circostanti con le relative dimensioni e destinazioni (strada, piazza, giardino ecc.);
 - 2 gli allineamenti e destinaziono provista dal P.R.G. o da P.F. ove esistono;
 - 3 i fabbricati vicini, adiacenti o frontoggianti;
 - 4 i muri di frontespizio eve vengono a formarsi o ad essere messi in vista per effetto della progettata fabbricazione.
- b) pianta, in scala 1:100, del piano terreno con l'indicazione delle dimensioni delle areo coperte e scoperte e della lero utilizzazione, nonché dei piani sotteranei, superiori e di tutte le coperture.
- c) Sezione in scala 1:100 con l'indicazione dell'altezza dei singoli piani da pavimente a pavimento, e delle altezze nette dei
 localia nonché dell'altezza totale dell'edificio, misurata in
 conformità all'art. 23.-
- d) Pisogno delle frenti esterne ed interne del fabbricato, in scala 1:100, con le indicazioni che servano a dare la procisa conoscenza dei vuoti e dei pioni e del valore degli aggetti e degli sporti, (embre teoriche a 45P e trasparenti rispetto al disegne geometrico) e con la precisazione delle altezze di tutto le pareti perimetrali degli edifici e dei muri di confine, dei materiali impiegati e lore colori;
- e) Ove la costruzione si affianchi ad altri fabbricati esistenti, il prospetto principale verso strada dovrà essere ampliato con

esattezza sino alla prima campata del fabbricato o dei fabbricati contigui, o dovrà essere presentata almono una fotografia degli edifici contigui, nolla quale verrà riportata la facciata dell'edificio progettato.

- f) Progetto in scala 1/100 delle fognature riportato sulla pianta dell piano terreno e completo di tutte lo indicazioni, misure e qualità dei materiali del nuovo impianto.
- E) Il questionario ai fini statistici debitamente compilato;
- h) I disogni approvati dal Comando Vigili dol Fuoco.

L'Amministrazione Comunale in aggiunta ai documenti sopra I olencati, potrà richiedero tutti quei dati, elaborati o plastici che ritonesse opportuni per un adeguato giudizio.

Le sorvitù e i vincoli interessanti la nuova costruzione agli effetti del Regolamento Generale (servitù di passaggio pubblico - privato prespetti, certili comuni, convenzioni di altius non tellendi, vincoli e pattuizioni di Piane Regolatore, vincole di menumentalità i militari ecc.) verranno stabiliti con atte pubblice da trascriversi anche a favore del Comune e da consegnare allo stesso in duplice copia di cui una autentica con nota di trascrizione e una semplice.

Per edifici ed impianti speciali segnetti a specifiche approvazioni a norma di legge e per opere in impobili di interesso storice e di pregio artistice e passistice e frontogianti vie seggette a vincoli ampianti speciali con frontogianti vie seggette a vincoli ampianti speciali seggette con frontogianti vie seggette a vincoli ampianti speciali seggette del con frontogianti vie seggette a vincoli ampianti speciali seggette del con frontogianti vie seggette a vincoli ampianti speciali seggette del con frontogianti vie seggette del con frontogianti del con frontogianti vie seggette del con frontogianti del con frontogianti del con frontogianti de

ne solo dopo le prescritte approvazioni da parte delle Autorità competenti.

bientali, l'Amministrazione Comunale rilascerà la licenza di costruzio

ART. 23 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI :


L'altozze massima degli edifici é determinata, salvo quanto stabilito dall'art. 4 e dalle norme di zona, calla larghezza degli spazi pubblici antistanti noi seguenti rapporti :

- per strade larghe sine a mt. 10,50 é amnessa una altezza pari a una

- volta o nezza la larghozza stralale;
- per strade di larghezza compresa fra mt. 10,50e mt. 23,25 é ammessa una maggiore altezza dell'edificio di un metro per egni metro di maggior larghezza stradale eltre i mt. 10,50
- per strade larghe oltre i mt. 23,25 non potrà essere superata l'altezza massima di mt. 28,50 salvo che sia stata autorizzata la trasposizione dei volumi, nel qual case la maggiore altezza consentita sarà di mt. 0,50 per egni metro di maggior larghezza stradale
 eltre i mt. 23,25.

ART. 24 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI FRONTEGGIANTI SPAZI DI DIVERSA LAR-GHEZZA:

Quando un edificio prospetta su due spazi pubblici di larghezza diversa, siano essi in angolo o contigui, e la fronte prospiconte lo spazio più largo abbia uno sviluppo di almeno nto 7,50 ed inoltre non ostino notivi di igiene o di estetica, l'altezza corrispondente alla sagona limite competento alle spazio più largo potrà ossere mantenuta anche pur la fronte prospicente lo spazio pubblico più stretto sino al linito del corpo di fabbrica o comunque entre il limite minimo di mt. 7,50 e massimo di 15 sempre che la strada minore abbia una larghezza non inferiore a mt. 10,50. Tale estensione, nel caso di angole con snusso o raccordo dello sviluppo inferioro ai nt. 7,00, devo misurarsi dal punto di interseziono degli allinoamenti delle due fronti. Por fabbricati prospettanti su piazzo di qualunque forma esse siano, l'altezza consentita sarà quolla compotente ad una larghezza di strada pari al diametro del nassino corchio inscritto nogli allinomenti della piazza. Sarà facoltà della Giunta Comunalo, sontito il parere della C.E., di ammottore una unica altezza conguegliata per le fronti prospettanti su spazi pubblici di larghozza diversa, purché la superficie conguagliata dello fronti non occoda quolla amassa dal prosonte articolo o l'altozza di conguaglio non superi di mt. 4,00 l'altezza consentita sullo spazio piùestretto.



Qualora per esercitare il diritto di risvolto per una costruzione arrotrata del filo stradele fosso nocessario cedere spazio al Comune, detto spazio dovrà ossere sistemato a cura e spose del richiodonte secondo le prescrizioni dell'Amministrazione
Comunale.

ART. 25 - CORTILI

Tutti cli spazi privati non edificati, ad eccezione dei cavedi e delle arce aperte da un late verse spazi pubblici ed aventi prefendità non escedente l'ampiezza del late stesse, sono cortili e de assimilabili a cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente articelo.

Por tutto lo zono residenziali l'area del cortile non devrà essere minore di 1/5 della superficie delle pareti che le delimitano suppenendo i confini edificati sino all'altezza di mt. 15 indipendentemento dalle costruzioni esistenti.

Nel computo el'altezza di tutto le pareti sarà misurata a partire dal piano del pavimento del locale di abitazione, più basso prospettanto sul cortile stesso, fino alla più alta delle seguenti quoto: estradosso dell'ultimo impalcato, file superiore del canale di gronda, dell'attice e del parapetto pieno.

Nella disurazione, tanto della superficie del cortile quanto della superficie delle pareti, si prescinde dalle riontranze che abbiano il late aperte inferiore a mt. 5,00 e prefendità non maggiore della matà del dette late aperte.

Lo proiezioni orizzontali doi balconi aperti, ballatoi, grondo, non saranno detratte dalla superficio del cortile, mentre per le facciate a sbalzo e balconi chiusi lateralmente la superficio del cortile si considererà al nette della loro proiezione orizzontale.

Nel caso cho i cortili appartengono a diverse proprietà finitime potranno essere considerati come unice cortile purché ciò risulti da convenzione di servitù perpetua, da stipularsi tra i rispettivi condel Comune o da consegnare, allo stesso in duplice copia di cui una autentica con nota di trascrizione ed una semplice. I muri divisori di proprietà di tali cortili comuni non devranno avere una altezza superiore a mt. 3,00 e comunque la parte muraria non petrà superare la queta del davanzale del piane di abitazione più basse; detti muri, (come pure quelli di confine vincolati da servitù "altius non tellendi" fine a mt. 3,00); saranno considerati come inesistenti agli effetti del compute relativo ai certili.

I cortili di forma irregolare ed oblunga, a giudizio della Commissione Edilizia, dovranno essore suscettibili di scomposizione in cortili regolamentari a sé stanti.

Per i fabbricati circondati da certile, il medesimo dovrà essere scomposto in tanti certili, quanti sono i lati della costruzione e definiti dalla bisettrice di ciascun angelo del fabbricato, dal lato del fabbricato stesso e dal tratto di confine compreso tra le bisettrici predetto. E ammessa la copertura piana dei certili, prescindendo dal loro calcolo e da quello delle superficiacoperto, purché l'estradosso di dette coperture sia a quo ta non superiore sil piano del pavimento del locale di abitazione più basso.

ART. 26 - TRASPOSIZIONI VOLUMETRICHE

E' in facoltà della Giunta Comunale, sontito il parero della C.E. e della Sopraintendenza ai Monupenti, di autorizzare trasposizioni volumetrichi, che comportino altezzo degli edifici eccedenti i limiti di cui all'art. 23, purché vengane rispottato tutte le norme di regolamento ed abbiano i seguenti requisiti:

- 1) Miglioramento delle cendizioni estotiche, urbanistiche ed igioniche;
- 2) Adoguamento alle caratteristiche ambientali ed alle visuali vicine e lentane;
- 3) Eliminazione di cortili chiusi con prevalonte destinazione dell'area a giardini e posteggi;

- 4) Gessione all'Amministrazione Comunale di area attrezzata, a cura e spose del richio dente, e dolta superficio di almono 1/10 dell'area oggetto della trasposizione, per passi, posteggi e giardini pubblici;
- 5) Sistemazione di evontuali frontospizi di case esistenti con preventiva presentazione di cenvenzione col confinanto.

	ZONA INTENSIVA	ZONA SEMINTENSIVA	ZONA ESTENSIVA
riferita all'area tota- lotto considerato		35% Salvo computo cortili e trasposizioni volume triche	25% Salvo computo cor- tili
a degli edifici			
ezza massima consentita	28 , 50	18,50	12,00
•	Salvo trasposizio- ni volumetriche	· Salvo trasposizioni volumetriche	
zza minima per strade	I5 , 50	12,00	= =
arghezza uguale • mag- e di ml.10,50	Salvo arretramento del filo stradale di m.12 e dai con fini di m. 6,00		
zza massima per strade il P.R.G.mantiene della hezza minore di m.10,50	12,00	Per nuclei esiste <u>n</u> ti secondo P.P.	Per nuclei esistenti secondo P.P.
nza minima dai confini	ammessa contigui- tà	mt.3 per fabbricati sino a m.15,75 mt.4 per fabbricati oltre m.15,75 salva convenzione	4 Salve cenvenzione per case abbinate con max sviluppe mt.30
		case affiancate • a schiera con maxsvi-luppo di mt. 45,00	
nza minima dagli edifici i insistenti sulla stesa oprietà o su proprietà se		mt.6 per fabbricati sinc a m.I5,75 mt.8 per fabbricati oltre m.I5,75 salvo convenzione case affiancate a schiera	8 Salve abbinamenter a confine
		a a source	×
nza minima fra le i dello stesso edi-	8	6	= =
nza minima dall'asse	secondo il P.R.G.	5,25	8,25
ale.	o il P.P.	per vecchi nuclei secondo P.P.	Per vecchi nuclei seconde P.P.